



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice POLI BORTONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2011**

Istituzione del marchio «*dioxin free*»

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge per promuovere alimenti certificati «*dioxin free*» nasce dalla consapevolezza che esiste un serio problema di contaminazione della catena alimentare, di cui si sono occupate le autorità europee. Nel 2001 la Commissione europea inviò ai parlamentari europei una importante comunicazione, recante la Strategia comunitaria sulle diossine, i furani e i bifenili policlorurari in cui si legge che «l'esposizione a diossine e a PCB diossino-simili supera la dose tollerabile settimanale (TWI *Tolerable Weekly Intake*) e la dose tollerabile giornaliera (TDI *Tolerable Daily Intake*) in parte considerevole della popolazione europea». La comunicazione è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee n.C322 del 17 novembre 2001 ed è rivolta anche al Consiglio europeo e al Comitato economico e sociale.

Nella comunicazione si legge che «i prodotti della pesca ed altri prodotti di origine animale rappresentano circa l'80 per cento delle fonti di contaminazione» e che «le autorità di regolamentazione hanno esternato timori per gli effetti negativi che l'esposizione a lungo termine a quantità anche infinitesimali di diossine e PCB può produrre sulla salute umana e sull'ambiente». La comunicazione del 2001 ha inteso promuovere non solo l'informazione sui problemi della contaminazione ma anche la consapevolezza per attuare strategie di prevenzione, infatti specifica: «Non basta semplicemente informare l'opinione pubblica: occorre anche coinvolgerla affinché contribuisca in modo attivo alla prevenzione delle emissioni di sostanze contaminanti nell'ambiente».

A completamento di questa strategia di prevenzione sarebbe utile promuovere un'e-

ducazione alimentare che riduca il rischio di assunzione di diossine che, una volta entrate nell'organismo, si bioaccumulano e hanno tempi di persistenza notevoli. Le diossine rischiano di diventare un problema in particolare per le donne che, con le gravidanze e l'allattamento, cedono al feto e ai lattanti queste sostanze definite POPs (*Persistent Organic Pollutants*), altamente cancerogene e genotossiche (possono cioè modificare il DNA che si trasmette dai genitori ai figli). Nella comunicazione della Commissione europea si legge che «l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha effettuato una valutazione dei rischi per la salute pubblica»: e va notato che la suddetta Autorità è l'organismo europeo che si occupa della sicurezza alimentare, svolgendo recentemente un'ampia ricognizione del rischio diossine negli alimenti. Nell'indagine è risultato che nell'8 per cento dei campioni i risultati erano superiori ai diversi livelli massimi disposti dalla legislazione dell'Unione europea.

L'attenzione sulla sicurezza alimentare si è per lo più concentrata in passato sugli OGM, tanto da definire la dizione «*OGM free*». Ma mentre per gli OGM non è dimostrata la tossicità ma si ricorre al «principio di precauzione», per quanto riguarda le diossine è assolutamente dimostrata la loro tossicità essendo classificate nel gruppo 1 dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, ossia nel gruppo delle sostanze più cancerogene.

Nell'ambito di tale quadro, il disegno di legge proposto si caratterizza per i seguenti obiettivi: promuovere un più diffuso controllo sugli alimenti, individuando quelli più «puliti»; individuare un marchio che – sulla scorta del marchio «*OGM free*» – aiuti il

consumatore a scegliere alimenti di qualità che si classifichino al *top* nella gerarchia della sicurezza alimentare e coinvolga i consumatori nei processi di controllo, creando un sistema che conferisca al marchio una garanzia di «verifica dal basso». Se i consumatori potranno disporre di cibi «*dioxin free*» i genitori, ad esempio, potranno scegliere latte che è sottoposto a controlli ancora più rigorosi, e questo non è poco se si considera che il latte a volte viene addirittura distrutto per ragioni di mercato e in particolare per far risalire il prezzo del latte che a volte rimane al di sotto dei prezzi di produzione.

Ponendo l'accento sulla qualità e sulla sicurezza alimentare il mercato potrebbe cambiare e si potrebbero premiare quei produttori che certificano il proprio latte come «*dioxin free*». Questo è solo un esempio di come il marchio «*dioxin free*» potrebbe interagire con l'economia evitando che l'alimentazione sia ridotta solo ad una competizione quantitativa di prezzi senza guardare alla qualità e alla sicurezza alimentare.

Il disegno di legge che viene proposto potrebbe diventare in Europa un elemento di novità che invoglierebbe altre nazioni a fare altrettanto. Come si può notare dalla sua articolazione esso non introduce norme obbligatorie. Infatti nell'ambito alimentare deve essere armonizzato a livello europeo e diventa complicato definire *standard* obbligatori che potrebbero escludere alimenti provenienti da altre parti d'Europa attirando la critica di «protezionismo». Tuttavia, pur introducendo un marchio facoltativo, il disegno

di legge è necessario in quanto, una volta che un'azienda decide di adottarlo, scattano obblighi a cui si deve sottoporre, che sono obblighi di controllo, trasparenza e informazione sul *web* circa le analisi dei prodotti, il tutto a vantaggio dei consumatori e della creazione di un'opinione pubblica informata.

Nel presente disegno di legge si fa riferimento al regolamento (CE) n. 199/2006 della Commissione, del 3 febbraio 2006. In esso si riporta – quale parere sulla valutazione di rischio delle diossine e dei PCB diossina-simili nei prodotti alimentari – una dose settimanale tollerabile (TWI *Tolerable Weekly Intake*) per le diossine e i PCB diossina-simili pari a 14 pg OMS-TEQ/kg peso corporeo. Valutando in 2 pg OMS-TEQ/kg peso corporeo la dose giornaliera tollerabile (TDI *Tolerable Daily Intake*), gli alimenti che possono accedere al marchio «*dioxin free*» non devono superare un limite quantitativo massimo di diossine e PCB pari a un centesimo della dose giornaliera tollerabile di diossine e pcb riferita a un organismo umano di 70 chilogrammi (ossia 140 pg OMS-TEQ/kg) che consumi 100 grammi dell'alimento preso in considerazione.

In sintesi ogni alimento considerato non deve superare 1,4 pg OMS-TEQ/kg per 100 grammi consumati.

Va infine sottolineato che il disegno di legge proposto richiama un'altra esigenza improcrastinabile: quella di ratificare la convenzione sugli inquinanti organici persistenti (i suvvisiti POPS) firmata da più di novanta Paesi a Stoccolma il 22 maggio 2001.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. In considerazione del fatto che le diossine, i furani e i policlorobifenili sono inquinanti ubiquitari che si bioaccumulano nell'organismo e che hanno un effetto cancerogeno e genotossico soprattutto per ingestione, con la presente legge si istituisce il marchio «*dioxin free*» al fine di tutelare la fasce più vulnerabili della popolazione e di garantire la massima salubrità degli alimenti.

2. Il marchio «*dioxin free*» può essere assegnato solo ad alimenti con limiti di concentrazione inferiori a quelli stabiliti dalla vigente normativa al fine di stabilire un nuovo *standard* di qualità alimentare.

## Art. 2.

*(Definizioni tecniche)*

1. Per diossine, furani e policlorobifenili si intendono le sostanze chimiche così come definite nella normativa vigente.

2. Il loro calcolo complessivo negli alimenti si esprime in tossicità equivalente alla TCDD utilizzando i fattori di tossicità equivalente contemplati nel regolamento (CE) n. 199/2006 della Commissione Europea del 3 febbraio 2006. Pertanto le analisi devono calcolare la somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997), e la somma di diossine e PCB diossina-simili [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) e

policlorobifenile (PCB)], espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997).

Art. 3.

(Limite)

1. Il marchio «*dioxin free*» può essere attribuito solo agli alimenti che non superano un centesimo della dose tollerabile giornaliera di diossine e PCB riferita a un organismo umano di 70 chilogrammi che consumi 100 grammi dell'alimento preso in considerazione.

Art. 4.

(Caratteristiche del marchio «*dioxin free*»)

1. Il marchio «*dioxin free*»:

*a)* è un marchio di proprietà del Ministero della Salute che definisce *standard* ulteriormente più restrittivi rispetto ai limiti di concentrazione fissati dalla normativa vigente;

*b)* è concesso alle aziende che ne fanno richiesta;

*c)* è riservato ai prodotti alimentari che dopo quattro controlli preliminari effettuati dalle autorità sanitarie pubbliche, con costi a carico delle aziende, risultino in tutti i casi a norma rispetto al limite fissato nell'articolo 2 della presente legge.

2. Il marchio è rilasciato dal Ministero della salute all'azienda con specifico riferimento all'alimento commercializzato.

## Art. 5.

*(Verifiche)*

1. Le aziende devono offrire ai consumatori la possibilità di effettuare almeno quattro verifiche annue a campione allo scopo di accertare nei prodotti commercializzati la eventuale presenza di diossine, furani e policloro-bifenili. Le analisi sono effettuate presso laboratori specializzati e idonei allo scopo scelti dai consumatori.

2. Altre quattro verifiche annue sono effettuate dall'Istituto superiore di sanità e sono effettuate presso l'Istituto zooprofilattico di Teramo.

3. I costi delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono a carico delle aziende che richiedono l'utilizzo del marchio «*dioxin free*».

4. È garantita al pubblico la massima trasparenza dei controlli. Le verifiche sono effettuate secondo le seguenti modalità:

5. È istituito dalla Guardia di finanza un apposito Ufficio prelievi alimenti *dioxin free* che fissa il piano delle verifiche annuali. L'Ufficio è composto da:

a) tre componenti della Guardia di Finanza;

b) tre componenti dell'Istituto superiore di sanità;

c) due componenti delle associazioni dei consumatori ufficialmente riconosciute e che ne facciano apposita richiesta all'Ufficio;

d) due componenti di associazioni che nello statuto hanno finalità ambientali e che ne facciano apposita richiesta all'Ufficio;

6. Le decisioni dell'Ufficio vengono verbalizzate e prese a maggioranza. L'Ufficio si può coordinare anche mediante strumenti telematici.

7. I rappresentanti dei consumatori sono scelti con sorteggio e si avvicendano annualmente.

8. I luoghi di prelievo dei campioni da analizzare sono preventivamente definiti in una lista redatta annualmente dai componenti di cui al comma 5. Il prelievo avviene mediante sorteggio del luogo e del prodotto, con modalità che consentano la massima attendibilità dei controlli effettuati. Del luogo del prelievo non deve essere data alcuna comunicazione preventiva. L'esito del sorteggio è riservato fino all'avvenuto prelievo del campione.

9. Al prelievo hanno diritto di partecipare membri designati dalle associazioni dei consumatori che si impegnano a mantenere gli obblighi di riservatezza dell'operazione.

#### Art. 6.

##### *(Applicazione)*

1. Il marchio «*dioxin free*» si applica a latte, burro e uova.

2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il marchio «*dioxin free*» si può estendere ai marchi di origine controllata e protetta.

3. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il marchio «*dioxin free*» si può estendere a formaggi, carne, pesce, molluschi, olio di oliva e oli vari.

4. Il Ministero della salute può ampliare la gamma degli alimenti a cui attribuire il marchio «*dioxin free*».

5. Per la concessione del marchio «*dioxin free*» il Ministero della salute, con apposito decreto, può istituire limiti ancora più restrittivi alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche.

#### Art. 7.

##### *(Rilascio autorizzazioni, revoche e sanzioni)*

1. È istituito un apposito Comitato di verifica composto di tecnici dell'Istituto superiore di sanità, presso il quale vengono esa-

minati i certificati di prova atte stanti la presenza o meno di diossine, furani e policlorobifenili negli alimenti per i quali si intende autorizzare il marchio «*dioxin free*».

2. Il Comitato di cui al comma 1 ha la facoltà di autorizzare l'uso del marchio e di revocarlo nel caso in cui da successive analisi venissero riscontrate concentrazioni superiori a quelle definite nell'allegato tecnico della presente legge.

3. Qualora si riscontri anche un solo superamento, il Comitato di cui al comma 1 lo notifica all'azienda e lo pubblicizza con adeguata evidenza tramite il sito *internet* del Ministero della salute e mediante un comunicato stampa alle principali testate giornalistiche nazionali.

4. Nel caso di un secondo superamento è revocata l'autorizzazione del marchio «*dioxin free*» e, oltre agli obblighi di pubblicità della notizia a carico del Ministero della Salute, si aggiungono gli obblighi di pubblicità a carico dell'azienda e della revoca dell'uso del marchio con la sua pubblicazione su tre quotidiani a carattere nazionale.

5. I prodotti eventualmente pubblicizzati con marchio «*dioxin free*» non rispondenti alle norme della presente legge sono ritirati dal commercio o reintrodotti in commercio con la dicitura ben visibile: «Non conforme alla normativa «*dioxin free*». Nella dicitura tutti i caratteri devono essere della medesima grandezza.

#### Art. 8.

(Archivio pubblico online degli alimenti con marchio «Dioxin Free»)

1. Ogni rilascio del marchio per ogni specifico prodotto deve essere registrato con un apposito codice e deve essere reso pubblico ufficialmente sul sito *internet* del Ministero della salute in un'apposita sezione.

## Art. 9.

*(Pubblicità analisi tramite internet)*

1. Tutte le analisi eseguite, sia quelle effettuate dalle aziende sia quelle di controllo, sono pubblicizzate sul sito *internet* sia del Ministero della salute e dell'azienda che richiede il marchio.

2. Delle analisi di cui al comma 1 deve essere offerta una rendicontazione che comprenda:

- a) la percentuale di grasso;
- b) l'incidenza delle diossine e dei pcb rispetto al grammo di grasso;
- c) l'incidenza delle diossine e dei pcb rispetto a 100 grammi di alimento.

3. Delle analisi debbono essere disponibili sia i rapporti di prova nella loro integralità che le descrizioni divulgative e comprensibili al pubblico, redatte a cura del Comitato di verifica, nelle quali i valori riscontrati in 100 grammi siano raffrontati alla dose giornaliera tollerabile e al limite della presente legge.

## Art. 10.

*(Competenze del Ministero della salute)*

1. Per tutti gli aspetti attuativi non specificati nell'attuale legge e funzionali alla sua applicazione è competente il Ministero della salute.





